

AZIENDA SPECIALE
“CENTRO DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA”
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviera di Liguria

STATUTO

Art. 1 - Principi generali – sede

L'azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, denominata "Centro di sperimentazione e assistenza agricola", istituita ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20/9/1934, n. 2011 e dell'art. 2 della legge 29/12/1993 n. 580, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010.

L'Azienda Speciale è organismo strumentale dell'Ente Camerale, opera secondo le norme del diritto privato ed è dotata nei confronti della Camera di Commercio di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati nel titolo X del D.P.R. 02/11/2005 n. 245.

L'Azienda speciale è, inoltre, "organismo di ricerca" così come definito dalla comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01.

L'azienda Speciale ha la propria sede legale presso la Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona e la sua sede operativa primaria in Albenga, nel complesso di proprietà camerale in Regione Rollo 98, e può avere altre sedi secondarie per specifiche esigenze operative.

Art. 2 - Gli scopi

L'azienda speciale ha come scopi istituzionali:

- a. la ricerca e la sperimentazione in ogni settore dell'agricoltura: per la lotta contro le malattie delle piante coltivate; le nuove specie e colture agricole; le selezioni varietali; l'impiego e l'efficacia degli agrofarmaci; le innovazioni di processo e di prodotto ecc.;
- b. la ricerca, lo studio, l'applicazione e la valutazione di nuove tecniche agronomiche;
- c. la valutazione e la sperimentazione di nuove tecnologie di impianti, macchine ed attrezzature innovative;
- d. le indagini, gli studi e le ricerche di mercato in ambito nazionale ed internazionale;
- e. la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese delle filiere agricole;
- f. il miglioramento della qualità, la promozione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti agricoli;
- g. il trasferimento e la divulgazione delle conoscenze acquisite nelle attività di indagine o direttamente prodotte nell'ambito delle attività di ricerca e di sperimentazione;
- h. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle filiere e dell'indotto agricolo ad esclusione dell'attività di formazione specifica e personalizzata in merito a procedure e pratiche di coltivazione, di sicurezza dei lavoratori, di gestione ambientale e di altri requisiti connessi agli schemi di certificazione di prodotti, processi e servizi;
- i. la ricerca, la sperimentazione e divulgazione nel settore agro-ambientale ed agroalimentare ad eccezione delle attività già escluse al precedente punto (h);
- j. ogni altra attività utile al progresso tecnico ed economico delle imprese del settore agricolo;
- k. l'attività in generale nel campo della ricerca e relativa sperimentazione;

- l. la realizzazione di studi, ricerche, analisi socio-economiche, attività editoriali e brevettazione anche in collaborazione con istituzioni pubbliche ed organizzazioni economiche di categoria;
- m. l'attività di progettazione, costruzione e gestione immobiliare;
- n. operare come supporto tecnico in iniziative promosse e gestite direttamente dalla Camera di Commercio e/o dai suoi enti strumentali;
- o. l'Azienda Speciale potrà inoltre fornire servizi e consulenze di interesse per le imprese e delle loro associazioni ed effettuare ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio ed al Sistema Camerale anche al di fuori del proprio ambito territoriale, nel raggiungimento dei relativi scopi istituzionali, ad esclusione di attività di consulenza che possano essere in conflitto di interesse con le attività di certificazione di processi, prodotti o servizi;
- p. l'attività di certificazione rivolta a processi, prodotti e servizi del settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale, attraverso la propria area denominata "Made in Quality";
- q. favorire la creazione e il primo avviamento di star-up innovative nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale, capaci di essere motore dello sviluppo del territorio, e che si occupino di produzione, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali.

Per perseguire le proprie finalità, l'azienda speciale può stipulare convenzioni con lo Stato o altri organismi pubblici o privati, con esclusione comunque di impegni finanziari a carattere poliennale o illimitato.

L'azienda speciale svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

Art. 3 - Gli organi

Sono organi dell'azienda speciale:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Collegio dei Revisori dei conti
- d. il Comitato di Imparzialità

Art. 4 - Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente.

La Giunta nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta provvede altresì a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere scelto tra i componenti del Consiglio della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

Il Segretario generale della Camera di Commercio partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I nuovi Consiglieri, nominati in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessano dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza della durata del Consiglio stesso.

I membri della Giunta Camerale e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla scadenza della durata del Consiglio stesso indipendentemente dalla scadenza e/o dallo scioglimento della Giunta Camerale.

Per la partecipazione alle riunioni è previsto un gettone di presenza, nell'importo stabilito dal Consiglio camerale.

Art. 5 - Le facoltà del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione fissa le direttive per l'attuazione degli scopi dell'azienda speciale, secondo le strategie stabilite dalla Camera di Commercio, e provvede con ogni più ampio potere alla sua amministrazione, nei limiti indicati dal presente statuto e nell'ambito degli stanziamenti risultanti dal preventivo economico.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta anche la direzione dell'Organismo di Certificazione Made in Quality, area operativa di CeRSAA.

In particolare il Consiglio:

- a. delibera il preventivo economico e il bilancio di esercizio, corredati di dettagliate relazioni illustrative e li trasmette alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona per l'approvazione quali allegati ai bilanci camerali;
- b. delibera sull'assunzione di oneri pluriennali, da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta camerale;
- c. approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'azienda speciale;
- d. assume il personale con contratto di impiego privato a tempo determinato ed indeterminato;
- e. delibera sugli onorari, i compensi, le indennità e i rimborsi relativi alle prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori.
- f. assume le decisioni necessarie al funzionamento di Made in Quality

Art. 6 - Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del preventivo economico e del bilancio d'esercizio, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

L'ordine del giorno predisposto dal Presidente deve essere inviato ai componenti del Consiglio, con l'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di necessità, il Consiglio può essere convocato anche tramite telegramma, fax, e-mail o fonogramma, con preavviso di almeno due giorni.

La documentazione relativa alle questioni all'ordine del giorno è messa a disposizione dei Consiglieri non meno di due giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le seguenti deliberazioni sono valide solo se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti:

- a) approvazione dei regolamenti interni dell'azienda speciale;
- b) formulazione dei bilanci;

Al fine di perseguire con la massima efficienza operativa i fini istituzionali, il Consiglio di amministrazione può delegare a speciali Comitati compiti di programmazione, di consulenza e gestione tecnica per realizzare particolari iniziative. La nomina di detti Comitati spetta al Consiglio di amministrazione che ne determina la composizione, le funzioni, la durata e gli eventuali compensi.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente dell'Azienda Speciale nominato dalla Giunta ai sensi del precedente art. 4 del presente statuto ha la firma e la legale rappresentanza dell'azienda speciale, anche in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e provvede a rendere esecutive le delibere del Consiglio stesso.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio, con obbligo di sottoporli a ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

Il vice Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione, sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Al Presidente spetta una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio camerale.

Art. 8 - Il Comitato consultivo e il Comitato di Imparzialità

Comitato consultivo. Nel formulare programmi di attività ed iniziative diverse, tendenti al conseguimento delle finalità istituzionali, il Consiglio di amministrazione può acquisire proposte e pareri espressi da un Comitato consultivo.

Qualora istituito, il Comitato è presieduto dal Presidente dell'azienda speciale ed è costituito da non meno di quattro e non più di sei membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra qualificati esperti di varie discipline.

Alle sedute del Comitato consultivo partecipa il Direttore generale dell'azienda speciale.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio di amministrazione può in ogni tempo revocare e sostituire i membri del Comitato.

Per la partecipazione alle riunioni è previsto un gettone di presenza, nell'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario del Comitato consultivo tra i dipendenti o collaboratori dell'azienda speciale.

Comitato di Imparzialità.

Il comitato di imparzialità riguarda l'area Made in Quality. Il Comitato di Imparzialità è deputato a (sintesi):

- condurre un riesame periodico della politica e degli obiettivi;
- sviluppare politiche relative all'imparzialità;
- esaminare l'analisi dei rischi circa le possibili minacce all'imparzialità;
- verificare il bilancio ai fini di accertare l'inesistenza di forme non consentite di introito che possano rappresentare minaccia all'imparzialità dell'attività di certificazione dell'Organismo;
- verificare l'adeguatezza dei contratti stipulati tra Made in Quality e i propri dipendenti/collaboratori;
- verificare a campione l'applicazione uniforme dei prezzi;
- esaminare a campione le certificazioni e i mantenimenti delle stesse;
- condurre un riesame, almeno 1 volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali di Made in Quality;
- esaminare gli aspetti legati alla trasparenza delle attività di Made in Quality.

Il Comitato, in caso di inadeguatezza delle attività di Made in Quality, propone azioni correttive, oppure fornisce suggerimenti/opportunità di miglioramento se ritenuto necessario.

Art. 9 - Il Collegio dei Revisori dei conti

L'Amministrazione dell'azienda speciale è controllata da un Collegio di tre Revisori dei conti secondo le normative vigenti applicabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede a:

- a) verificare, almeno una volta ogni trimestre, la regolarità della gestione aziendale, la conformità alle norme ad essa applicabili ed alle determinazioni dei suoi organi, verbalizzando gli accertamenti effettuati;

- b) vigilare che le scritture e le registrazioni contabili siano tenute regolarmente;
- c) esaminare i bilanci, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Ai Revisori spetta un emolumento, che viene determinato dal Consiglio camerale.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori nominati in sostituzione di altri cessati dall'incarico durante il triennio, decadono alla scadenza del triennio.

Art. 10 - Il Direttore generale

Il Direttore generale, avente specifica e comprovata professionalità in relazione agli scopi statutari, è nominato dalla Giunta camerale, che ne stabilisce la durata dell'incarico, ne determina le competenze, gli obiettivi da raggiungere, e ne fissa gli emolumenti.

Il Direttore generale è il capo del personale, dà esecuzione ai provvedimenti deliberativi del Consiglio di amministrazione e del Presidente e provvede a quanto necessario per assicurare la regolarità amministrativa e finanziaria della gestione aziendale.

Il Direttore generale assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione.

Art. 10 bis – Personale

Al fine di garantire il raccordo funzionale tra l'Azienda speciale e la Camera di Commercio, la Giunta camerale valuterà l'opportunità di attivare collaborazioni a tempo pieno o parziale di personale di ruolo camerale e, in tal caso, chiederà il rimborso degli oneri conseguenti.

Per l'espletamento dei propri compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi altresì:

- a) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato. Gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalla Giunta camerale.
- b) di consulenti per la trattazione di specifici problemi.

Art. 11 - Le entrate dell'azienda speciale

L'azienda speciale provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- a) proventi derivanti da attività di servizio alle imprese;
- b) proventi derivanti da attività di certificazione rivolta a processi, prodotti e servizi del settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale;
- c) proventi derivanti da convenzioni con strutture pubbliche e private;
- d) altri proventi diversi;
- d) contributo da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

Art. 12 - I bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, deliberati dal Consiglio di amministrazione, devono essere trasmessi alla Camera di commercio rispettivamente entro il mese di ottobre ed entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 13 - L'inventario

L'azienda speciale tiene, in conformità all'art. 2214 del C.C. il libro degli inventari per i beni mobili e le attrezzature direttamente acquisiti. I beni mobili e le attrezzature assegnate

dalla Camera di Commercio in uso gratuito all'azienda speciale fanno parte di apposita sezione dell'inventario camerale.

Art. 14 - Il Servizio di cassa

Il servizio di cassa è espletato, di norma, dall'istituto cassiere della Camera di Commercio, in base ad apposita convenzione.

Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati in conformità al bilancio a mezzo di disposizioni di incasso e di pagamento, firmati congiuntamente dal direttore generale e dal responsabile amministrativo-contabile dell'azienda speciale.

Art. 15 - La cessazione dell'azienda speciale

L'azienda speciale ha durata fino al 2060 e potrà essere prorogata con delibera della Giunta della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

L'azienda speciale, peraltro può essere soppressa con provvedimento del Consiglio Camerale a seguito di approfondite e circostanziate motivazioni che ne sostengano le ragioni normative, tecniche ed economiche.

In tal caso, la Camera di Commercio subentrerà in tutti i rapporti dell'azienda speciale, ad esclusione di quelli relativi al personale.

Art. 16 - Le modificazioni dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta Camerale.